

Autorità giudiziaria (Tribunale)	Mezzo diffamatorio	Tipologia di accuse	Notorietà/qualifica diffamante	Notorietà/qualifica diffamato	Altri parametri di liquidazione	Risarcimento	Riparazione pecuniaria
----------------------------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------	------------------------

1 **QUANTUM LIQUIDATO: DA EURO 1.000,00 A EURO 10.000,00**

1	<b>Bologna</b> Sent. 5.12.2016	<u>1 articolo</u> pubblicato sul quotidiano "Il Corriere di Bologna"	Si riferiva che l'attore fosse stato rinviato a giudizio per istigazione all'odio razziale. In verità vi era solo una richiesta di rinvio a giudizio e l'udienza preliminare (tenutasi mesi dopo la pubblicazione dell'articolo) aveva disposto l'assoluzione.		Leader di un'organizzazione musulmana	- citazione incidentale all'interno di un articolo non diretto all'attore - limitata tiratura e diffusione del quotidiano - azione intentata svariati anni dopo la pubblicazione dell'articolo	<b>Euro 1.000,00</b>	
2	<b>Milano</b> Sent. 1/2/2016	Atti di un convegno tenutosi in Inghilterra reperibili in internet	L'articolo riferiva la notizia inventata del presunto arresto dell'attore nell'ambito del procedimento penale a suo carico		psicoterapeuta	- effettiva esistenza di un'indagine per gravissimi reati a carico dell'attore - l'elemento diffamatorio era compendiato in poche righe del più ampio documento - intervento all'interno di un convegno tenutosi all'estero, al di fuori dell'ambiente sociale di riferimento dell'attore	<b>Euro 1.000,00</b>	
3	<b>Brescia</b> Sent. 15/7/2016	<u>Fraasi offensive</u> pronunciate dalla convenuta ad alcune utenti della scuola materna del paese di ** e <u>1 post</u> pubblicato sulla <u>bacheca facebook</u> della convenuta	L'attrice veniva apostrofata con epiteti denigratori e offensivi, definita " <i>matta e incompetente</i> " e " <i>grandissima **</i> "		Assessore di un piccolo paese	- minima diffusività del primo episodio (frasi pronunciate alla presenza di sole due persone) - intervenuta cancellazione del post facebook su diffida	<b>Euro 2.500,00</b>	

						dell'attrice		
4	Milano Sent. 9/1/2015	1 didascalia a corredo di due fotografie pubblicate (con relativo articolo) sul quotidiano "Il Mattino"	Nella didascalia l'odierno attore veniva indicato come "presunto esponente di una cosca locale"		Soggetto impegnato in una campagna elettorale (nel 2010) a favore di alcuni rappresentanti di un ente locale	- la didascalia riportava il nome del fratello, benchè la foto riguardasse l'odierno attore - intensità elemento psicologico	Euro 4.000,00	2.000,00
5	Milano Sent. 26/7/2016	4 articoli divulgati attraverso il sito internet "www.**.com"	le parti attrici erano descritte quali soggetti mentalmente instabili; l'uno facilmente manipolabile; l'altra di costumi lascivi, professionalmente inadeguata e manipolatrice per bieco interesse, anche, del marito.		2 soggetti noti al pubblico per aver lavorato in alcuni programmi televisivi, l'uno come conduttore di show culinari, l'altra come valletta	- pubblicazione di un articolo riparatorio da parte dei convenuti e rimozione dei contenuti diffamatori dal web - minimo rilievo diffusivo del sito	Euro 4.000,00	
6	Bologna Sent. 13/6/2016	1 articolo pubblicato sul quotidiano "QN Il Resto del Carlino- La Nazione"	Alterata ricostruzione della vicenda giudiziaria che aveva coinvolto l'attore: falsa attribuzione all'attore del reato di violenza sessuale.		psicoterapeuta	- posizione individuale dell'attore già grandemente compromessa dalla pubblicazione di svariati contenuti sull'indagine a suo carico (imputato per associazione a delinquere, procurato stato di incapacità di intendere e volere, maltrattamenti ai danni di minori, truffa)	Euro 5.000,00	1.000,00
7	Milano Sent. 11/12/2015	1 articolo pubblicato a pag. 2 del quotidiano "La Repubblica di Bari" e sul sito internet dello stesso	L'articolo, pur dando atto dell'assoluzione dell'attore dai gravi reati a lui ascritti nel procedimento penale che lo aveva coinvolto, veicolava una notizia incompleta e diffamatoria attraverso la scelta del titolo (che epiteta l'attore come "santone" nella vicenda		psicoterapeuta	- sussistenza del dolo, seppur generico - corretto riferimento al giudizio di assoluzione - posizione individuale e sociale dell'attore sul piano della reputazione, già grandemente esposta prima della	Euro 5.000,00	

			della “psico-setta”) e il riferimento ai fatti che avevano dato inizio all’indagine.			pubblicazione della sentenza		
<b>8</b>	<b>Padova</b> Sent 17.9.2015	<u>1 articolo</u> di due pagine pubblicato sull’edizione del Sabato del “Mattino”	l’attore veniva nominato (e veniva altresì pubblicata la sua fotografia) nell’ambito di un articolo in cui si riferiva del boom della droga in città. Mancata sussistenza di un interesse pubblico alla notizia, non essendo di interesse pubblico che la collettività venisse informata di una sua abitudine strettamente privata, tra l’altro non costituente reato			-ampia diffusione del quotidiano a livello locale, -lesione della reputazione personale - tenuità dell’offesa, -verità e continenza dei fatti narrati,	<b>Euro 5.000,00</b>	
<b>9</b>	<b>Bologna</b> Sent. 5.11.2015	fotografia a corredo di un articolo pubblicato sul quotidiano “La Repubblica” nelle pagine di cronaca locale	L’articolo, accompagnato dalla fotografia a colori dell’attore, insinuava nel lettore la convinzione che egli si fosse suicidato per essere soffocato dai debiti con l’amministrazione finanziaria. si trattava invece di una notizia errata in quanto il fatto di cronaca si riferiva, in realtà, ad altra persona omonima, morta circa due anni prima in tragiche circostanze.		Imprenditore, gestore di un bar in Bologna	- natura colposa elemento soggettivo, - l’articolo riportava correttamente il prenome della vittima e non quello dell’attore	<b>Euro 5.000,00</b> comprensivo del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale	
<b>10</b>	<b>Padova</b> Sent. 21/7/2016	<u>commento postato sulla pagina Facebook</u> "Piazzola in Comune" all'articolo del quotidiano "Il Mattino di Padova"	commento ingiurioso perché attribuiva all’attore la responsabilità di aver distratto soldi pubblici e di aver condizionato per fini illeciti amministratori locali		Personaggio politico locale, ex sindaco di un piccolo comune della provincia di Padova	- offesa intenzionale, - conseguenze sul piano lavorativo dell’attore	<b>Euro 6.000,00</b>	
<b>11</b>	<b>Salerno</b> Sent. 7/1/2016	<u>4 articoli</u> pubblicati sul quotidiano “Le cronache del Salernitano”	l’attore, appartenente alla Guardia di Finanza, era additato come responsabile di illeciti di rilevanza penale e presentato come una persona di dubbia moralità, incline all’abuso di		Agente della Guardia di Finanza	- diffusione a livello locale della notizia - lesione alla reputazione sul piano personale e professionale	<b>Euro 6.000,00</b>	

			potere.					
12	<b>Roma</b> Sent. 15268/2016	<u>1 articolo</u> pubblicato on-line dalla testata “Il Tirreno”	Si riferivano circostanze false circa il presunto coinvolgimento dell’attore in un traffico internazionale di stupefacenti		Imprenditore e scrittore	- limitata diffusione del contenuto diffamatorio (l’articolo era frutto di un errore di archiviazione e non era apprezzabile all’atto della diffusione cartacea del quotidiano) - elemento soggettivo colposo - limitata notorietà dell’attore (che svolge l’attività di scrittore sotto pseudonimo)	<b>Euro 8.000,00</b> Disposta la correzione dell’articolo e la sua rimozione dal web	
13	<b>Milano</b> n. 57357/2013 R.G.	<u>1 articolo</u> pubblicato su quotidiano a diffusione locale	Alterata ricostruzione della vicenda giudiziaria che aveva coinvolto l’attore: non era riportato il fatto che egli, pur essendo stato condannato per associazione a delinquere finalizzata all’esercizio della professione di psicologo, era stato assolto per altre imputazioni (violenza su minori, procurato stato di incapacità di intendere e volere)		psicoterapeuta		<b>Euro 8.000,00</b>	<b>1.600,00</b>
14	<b>Milano</b> n. 31250/2013 R.G.	<u>Libro</u> distribuito in abbinamento al quotidiano “Il Sole 24 ore”	Si riferiva di un indagine a carico degli attori per riciclaggio e per collegamenti con ambienti mafiosi. Le informazioni trovavano pieno riscontro in un’ordinanza di sequestro emessa dal GIP, ma nell’articolo non si dava atto di un provvedimento del Tribunale de Riesame che aveva ritenuto infondate le ipotesi accusatorie		Famiglia che gestisce esercizi commerciali	- ridotta diffusione del libro rispetto al quotidiano (trattandosi di allegato da acquistare con sovrapprezzo)	<b>Euro 8.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
15	<b>Milano</b>	Intervento in una	Utilizzo di termini spregiativi	Onorevole	avvocato,	- scuse pronunciate dal	<b>Euro</b>	

	N. 38584/2015 R.G.	<u>trasmissione televisiva</u> (emittente televisiva privata, trasmissione mattutina)	“ <i>scemo, qualunquista, idiota, demente</i> ” in diretta nel corso della trasmissione		presidente **	convenuto nel corso della trasmissione	<b>8.000,00</b>	
<b>16</b>	<b>Roma</b> n. 56813/2013 R.g.	1 articolo pubblicato sul sito internet “www.julienews.it	Il titolo dell’articolo “**in carcere”, a differenza del suo contenuto (che correttamente rappresentava la notizia della condanna dell’attrice per aver rivolto epiteti ingiuriosi a un noto politico), conteneva la notizia falsa che la stessa fosse stata soggetta a misura restrittiva		nota attrice, showgirl e modella	- gravità della notizia diffamatoria recata dal titolo, tuttavia bilanciata dalla correttezza dei contenuti dell’articolo medesimo	<b>Euro 8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>17</b>	<b>Milano</b> n. 26325/2012 R.G.	1 articolo pubblicato su <u>quotidiano in lingua cinese</u>	notizia falsa di una relazione clandestina tra la defunta moglie dell’attore e il suo presunto assassino		Imprenditore appartenente alla comunità cinese di Prato	Discredito del diffamato nel contesto sociale di appartenenza	<b>Euro 10.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>Milano</b> n. 11048/2013 R.G.	1 articolo pubblicato sul quotidiano “Liberò”	Si insinua falsamente che l’accusa di terrorismo mossa all’attore sia fondata e che egli fosse stato assolto a causa di “lungaggini burocratiche”		Ex imam della moschea di **		<b>Euro 10.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>19</b>	<b>Padova</b> Sent. 31/5/2016	1 fotografia pubblicata sulla cronaca nazionale del quotidiano “**”, sulla cronaca locale e sulla pagina internet dello stesso	La fotografia, alla quale era erroneamente associato il nome dell’attore (del tutto estraneo alla vicenda), era abbinata ad un articolo in cui si discorreva delle indagini per corruzione in relazione alla vicenda del Mose veneziano		avvocato	- carattere assolutamente colposo e non intenzionale della condotta - intervenuta rettifica	<b>Euro 10.000,00</b>	
<b>20</b>	<b>Taranto</b> Sent. 15/12/2015	2 articoli pubblicati sul “Corriere del Giorno”	Gli articoli descrivevano la vicenda del malfunzionamento del depuratore di **, riferendo di versamenti di liquami contaminati presso la spiaggia gestita in concessione dall’azienda alberghiera. Mancato rispetto della verità dei		Società che gestisce una struttura alberghiera	- diffusione solo in ambito provinciale del quotidiano - intervenuta smentita da parte del quotidiano per effetto di due successive pubblicazioni	<b>Euro 10.000,00</b>	<b>2.500,00</b>

			fatti.					
21	Roma n. 20532/2014	<u>2 articoli</u> pubblicati sul quotidiano "La Repubblica" e sul relativo sito internet	L'attore viene descritto come il <i>dominus</i> della politica dei trasporti romani; si riferisce di un suo coinvolgimento nella scelta dei vertici romani e nella truffa dei biglietti contraffatti che aveva cagionato un ingente danno. mancato rispetto del requisito della verità dei fatti		Imprenditore romano	-modesto spazio delle notizie diffamatorie negli articoli in questione - già compromessa immagine pubblica del diffamato, che all'epoca risultava indagato per gravi fatti di corruzione	<b>Euro 10.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
22	Roma n. 4525/2010 R.g.	<u>1 articolo</u> pubblicato sul quotidiano "Nuovo Oggi Molise"	L'articolo riferiva falsamente che due immobili a Roma sarebbero stati attribuiti a canone agevolato all'attore, l'una per la figlia l'altra per il partito		noto politico e ex magistrato	- posizione sociale del diffamato -clamore provocato dalle pubblicazioni	<b>Euro 10.000,00</b>	
23	Roma n. 1938/2011 R.G.	<u>1 articolo</u> pubblicato sul quotidiano "La Repubblica"	Si riferiva la falsa notizia di una situazione di grave decozione della società attrice. La notizia era inveritiera (la società era fallita tre anni dopo)		Fallimento di una società per azioni	- ricadute negative in termini di credibilità economica della società attrice - intervenuta rettifica	<b>Euro 10.000,00</b>	
24	Bari Sent. 7/6/2016	Pubblicazione di <u>una fotografia</u> dell'attrice a corredo di un articolo apparso sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno"	La fotografia dell'attrice -che era ritratta nuda e seduta su un letto- era pubblicata a corredo di un articolo dal titolo " <i>Troppe donnine in giro</i> " e occhiello " <i>Inchiesta sulle squillo...</i> ". Trattavasi invece di una foto artistica tratta da uno spettacolo teatrale			- l'attrice è ritratta nelle fotografia parzialmente di spalle e il suo volto non è facilmente riconoscibile	<b>Euro 10.000,00</b>	

2 **QUANTUM LIQUIDATO: DA EURO 11.000,00 A EURO 20.000,00**

25	Milano n. 45651/2011 R.G.	<u>1 articolo</u> pubblicato sul periodico "Il Mondo"	notizia falsa della contiguità tra l'imprenditore e una famiglia mafiosa del nisseno sulla base di un'inchiesta del Tribunale di Caltanissetta		Imprenditore	-intervenuta rettifica -assenza di dolo specifico	<b>Euro 11.000,00</b> (disposta la pubblicazione della sentenza)	
----	---------------------------------	---	--	--	--------------	--	---	--

26	<b>Roma</b> Sent. 1284/2017	Passaggi di un <u>libro</u> messo in commercio nel novembre 2013	Nell'articolo si afferma falsamente che l'attore fosse parte della congiura conosciuta come "Golpe Borghese" i cui partecipanti furono condannati a pena detentiva		Avvocato e esponente politico	- visibilità di non primario livello dell'attore - modesta diffusione della notizia - il fatto che l'attore fosse stato coinvolto nelle indagini per la vicenda in questione	<b>Euro 12.000,00</b>	
27	<b>Roma</b> n. 42042/2014	Fraasi ed epiteti inseriti nel <u>profilo Facebook</u> (profilo pubblico) del convenuto	Il convenuto ha attribuito all'attore comportamenti di grave scorrettezza e lo ha apostrofato con epiteti altamente offensivi	Avvocato	Magistrato	- mancata indicazione del nome del diffamato, dunque riconoscibile da una cerchia ristretta di soggetti - particolare offensività delle espressioni utilizzate - offesa sotto il profilo personale, professionale e istituzionale	<b>Euro 12.000,00</b>	
28	<b>Milano</b> n. 13715/2014 R.G.	<u>1 articolo</u> pubblicato sul Corriere della Sera	notizia falsa di una condanna per peculato del magistrato, invece assolto in secondo grado con formula piena.		Magistrato	- natura eventuale del dolo; - verità degli altri fatti riportati nell'articolo	<b>Euro 15.000,00</b>	pubblicazione della sentenza
29	<b>Milano</b> n. 83381 R.G.	<u>1 articolo</u> pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" sulle <u>pagine di cronaca locale</u>	Si riferiva del ritrovamento nella casa dell'attore di un dossier sull'omicidio **, insinuando nel lettore la falsa notizia di un suo coinvolgimento nell'atto delittuoso.		ex esponente dell'estrema sinistra anni '70	- intensità dell'elemento psicologico	<b>Euro 15.000,00</b>	Pubblicazione della sentenza
30	<b>Milano</b> n.75447/2011 R.G.	<u>Servizio televisivo trasmesso per cinque volte</u> nel corso di "Rai News 24"	Viene insinuato il diretto coinvolgimento dell'attrice " <i>in vicende inquietanti di smaltimento rifiuti tossici</i> ".	Servizio televisivo realizzato da noto giornalista	Ex responsabile commerciale impianti di smaltimento		<b>Euro 15.000,00</b>	
31	<b>Milano</b> n. (1500)	<u>1 articolo</u> pubblicato nella	Falsa attribuzione all'associazione attrice di un'attività a sostegno del		Associazione islamica		<b>Euro 15.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

	1470/2009 R.G.	sezione “interventi e repliche” del “Corriere della Sera”	terrorismo palestinese, l’articolo si inseriva in un dibattito già aperto relativo alla costruzione di una moschea					
32	<b>Milano</b> n. 35688/2012	<u>Titolo di articolo</u> “ <i>I ** arricchiti sulla pelle dell’Italia</i> ” e foto pubblicate sul quotidiano “Liberio”	Il titolo dell’articolo, abbinato ad una foto della battaglia di Caporetto, costituiscono una dolosa scelta editoriale volta insinuare nel pubblico il convincimento che la casa editrice si fosse arricchita fornendo di contrabbando le materie prime all’esercito austriaco.		Nota casa editrice e relativo patron	- gravità del fatto attribuito al diffamato - intensità elemento psicologico	<b>Euro 15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
33	<b>Roma</b> n. 8630/2013 R.G.	<u>1 articolo</u> pubblicato nella cronaca locale di Ancona del quotidiano “il Messaggero”	L’articolo trae spunto dal coinvolgimento dell’attore in un’indagine penale sul decesso di una giovane donna e ne delinea un ritratto negativo, descrivendolo come “ <i>vitellone</i> ”, abituale frequentatore di locali notturni con passione per le donne e il gioco		Avvocato	- limitata diffusione della notizia (cronaca locale) - notorietà dell’attore a livello locale - natura del fatto attribuito	<b>Euro 15.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
34	<b>Roma</b> n. 51225/2013 R.G.	<u>1 articolo</u> pubblicato sul quotidiano “Il Giornale” e sull’edizione on-line dello stesso	Veniva falsamente attribuito all’attore il fatto illecito di aver volontariamente omesso approfondimenti di inchiesta su un partito per trarne vantaggio politico		ex magistrato e noto politico	- lesione alla reputazione professionale	<b>Euro 15.000,00</b>	
35	<b>Roma</b> Sent. 5275/2016	<u>1 articolo</u> pubblicato su “Il Fatto Quotidiano”	L’articolo faceva menzione di inventiere carenze della televisione di ** sotto il profilo della qualità dei programmi e della raccolta pubblicitaria		concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo della Città di **		<b>Euro 15.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
36	<b>Roma</b> Sentenza del 13/1/2016	<u>1 articolo</u> pubblicato sul quotidiano “La Repubblica” e sul sito web del quotidiano	Si riferiva la notizia falsa che l’attore avesse fatto parte dei NAR, gruppo terroristico di ispirazione neofascista		Dirigente di una società pubblica	- gravità del fatto nel contesto sociale di riferimento - qualità e diffusione del quotidiano	<b>Euro 15.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

37	<b>Roma</b> n. 3832/2013 R.G.	<u>Intervista radiofonica</u> in onda sulle frequenze di "Radio 2" e diffusa sul web tramite podcast	Il convenuto accusava esplicitamente l'attore di essersi appropriato del finanziamento pubblico diretto al suo partito, attribuendogli una condotta integrante diversi reati. Mancato rispetto del requisito della verità dei fatti.	noto opinionista	ex magistrato e noto politico	- entità e natura del fatto attribuito rispetto alla reputazione dell'uomo politico	<b>Euro 15.000,00</b>	
38	<b>Bari</b> Sent. 26/2/2015	4 articoli pubblicati sulla "Repubblica – Bari"	Gli articoli riferivano dell'indagine avviata a carico dell'attore e alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte del Pubblico Ministero della procura di Bari. Mancato rispetto della verità dei fatti (si riferiva di un arresto in realtà mai avvenuto) e della continenza (l'attore veniva definito come il "capo" dei "truffatori specializzati in incidenti", utilizzo di epiteti denigratori)		Giovane avvocato del foro di Bari	- notoria fama, diffusione e autorevolezza del quotidiano a livello locale e nazionale - lesione alla sfera personale e professionale dell'attore	<b>Euro 15.000,00</b>	
39	<b>Bologna</b> Sent. 10.11.15	Diffusione di contenuti pregiudizievoli sul sito <u>internet</u> di proprietà della società di cui il convenuto era rappresentante legale	diffusione mediante sito <i>internet</i> di atti e parti di atti relativi al procedimento penale in cui l'attore risultava coinvolto, dei quali per legge era vietata la pubblicazione fino all'udienza preliminare			- elevata diffusività delle notizie trasmesse a mezzo web - in senso di "depotenziamento" della portata del pregiudizio: la rilevante risonanza della notizia e la sua menzione in numerosi altri articoli di stampa - incidenza del fatto sulla salute psicofisica dell'attore (danno biologico)	<b>Euro 17.000,00</b>	
40	<b>Milano</b> n. 56992/2013	<u>1 articolo</u> pubblicato sul	Insinuazione di un pregresso rapporto personale tra il legale		Magistrato	- non elevata intensità elemento psicologico	<b>Euro 18.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

	R.G.	“Corriere della Sera” sulle pagine di <u>cronaca locale</u> della città di Roma	rappresentante di un’impresa sottoposta a concordato preventivo e l’attrice, giudice delegato nella procedura.			- contenuto rilievo delle notizie diffamatorie nella pubblicazione	Rimozione del contenuto diffamatorio dal sito web del giornale	
41	<b>Roma</b> n. 20375/2010	1 articolo pubblicato sul periodico “La voce delle voci”	L’articolo insinuava il sospetto di una contiguità tra l’attore e la Loggia P3, ingenerando un’ombra sulla sua conduzione delle indagini sul naufragio della nave Concordia		Magistrato	- pregiudizio alla reputazione sotto il profilo personale, professionale e istituzionale -limitata autorevolezza, notorietà e diffusione del periodico	<b>18.000,00</b>	
42	<b>Milano</b> n. 23538/2012 R.G.	<u>1 articolo</u> pubblicato sul quotidiano “Il Giornale”	L’articolo ripercorreva il comportamento tenuto dall’attore durante un fuori onda televisivo. Utilizzo di espressioni lesive della personalità, della professionalità e dell’imparzialità dell’attore	-	Magistrato	-Utilizzo di termini lesivi e gratuitamente denigratori	<b>Euro 20.000,00</b>	-
43	<b>Milano</b> n. 69062/2011 R.G.	<u>1 intervista</u> pubblicata su “Il fatto Quotidiano”	Il convenuto riferiva della sussistenza di un conflitto di interessi di natura politica e industriale nella gestione delle reti televisive	noto giornalista e conduttore televisivo	Società emittente televisiva	- rispettata continenza	<b>Euro 20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
44	<b>Milano</b> n. 3658/2013 R.G.	Volantino del sindacato	Si insinuava la notizia falsa e disonorevole che il presidente del CDA e la Banca ** avessero voluto aprire la filiale di ** per ripianare le perdite subite in conseguenza del fallimento dell’ex Area ** e per riqualificare le aree dismesse	Sindacato	Presidente consiglio amministrazione Banca	- intensità elemento psicologico - pregiudizio sul piano professionale - limitata diffusione del volantino - spazio modesto delle notizie diffamatorie nel complesso delle informazioni delvolantino	<b>Euro 20.000,00</b>	-
45	<b>Milano</b> n. 15902/2014	<u>1 articolo</u> pubblicato	Strumentalizzazione della funzione giurisdizionale per scopi		2 giudici della Corte di	- gravità dell’accusa, di rilevanza penale e	<b>Euro 20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

		sull'edizione cartacea e on-line del "Corriere della Sera"	politici		Cassazione	disciplinare		
46	Milano n. 10874/2012 R.G.	<u>1 articolo</u> pubblicato sul "Corriere della Sera"	Alterata ricostruzione della vicenda oggetto dell'articolo. Si insinuava che il collegio giudicante di cui faceva parte l'attrice avesse adottato una decisione frutto di un generico vizio formale al fine di scarcerare due pregiudicati		Magistrato	- lesione della reputazione sotto il profilo professionale e istituzionale	<b>Euro 20.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
47	Milano n. 50033/2013 R.G.	<u>libro</u>	Accordo corruttivo tra l'avvocato difensore (attore) e il pm volto a far ottenere l'impunità all'indagato. Infondata e denigratoria insinuazione di comportamenti scorretti del professionista		Avvocato	- lesione della reputazione sotto il profilo professionale	<b>Euro 20.000,00</b> Pubblicazione della sentenza	<b>4.000,00</b>
48	Milano n. 44927/2013 R.G.	<u>libro</u> pubblicato quale supplemento del periodico settimanale "Controcampo"	Si insinua il comportamento scorretto degli attori (coinvolti nell'indagine sulle scommesse sportive) nell'arbitraggio delle partite di calcio del campionato di serie A. Mancato rispetto della verità dei fatti. Mancata continenza.		arbitro di calcio e guardalinee del campionato calcistico di serie A	- mancanza di allegazioni specifiche ed individualizzate per la persona di ciascuno degli attori	<b>Euro 20.000,00</b> <b>(euro 10.000,00 per ciascun attore)</b>	<b>2.000,00 per ciascun attore</b>

### 3 **QUANTUM LIQUIDATO: DA EURO 21.000,00 A EURO 30.000,00**

49	Roma n. 70739/2012 R.G.	<u>1 articolo</u> pubblicato sul settimanale "L'Espresso"	Si insinua che il presidente del Consiglio Regionale della ** "per ingraziarsi i magistrati" avrebbe nominato dirigente la moglie dell'attore (pubblico ministero). non rispettato il requisito della verità dei fatti e della continenza		Magistrato e la di lui moglie, dipendente pubblico con ruoli apicali	- gli attori risultano colpiti sul piano personale e professionale (sminuita la competenza professionale dell'attrice e	<b>Euro 24.000,00</b> (euro 12.000,00 per ciascun attore)  Pubblicazione della sentenza	
----	-------------------------------	---	---	--	--	---	--	--

						l'integrità del magistrato) - limitata dimensione dell'articolo (trafiletto a pag. 24 del quotidiano)		
50	Milano n. 4714/2011	<u>2 articoli</u> pubblicati su "Libero"	l'attrice è descritta come "non nuova a forme di ricatto", le sono falsamente attribuite condotte illecite. violata correttezza e obiettività dell'informazione		showgirl modella escort	- intensità elemento psicologico -enfattizzazione contenuta nei titoli	<b>Euro 25.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
51	Milano n. 81441/2012 R.G.	<u>3 articoli</u> pubblicati sul quotidiano "Libero"	L'attrice è descritta come professionista che agisce in maniera contraria ai doveri di correttezza, lealtà e indipendenza fissati dal codice deontologico forense. Si insinua che, nello svolgimento di un mandato difensivo, avrebbe sfruttato il proprio ruolo per nuocere ad un avversario politico. Falsità notizia.	-	Avvocato e senatrice	- limitato rilievo delle frasi diffamatorie negli articoli	<b>Euro 25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
52	Cagliari	Publicazione di <u>14 foto pornografiche</u>	Diffusione di foto pornografiche con il nome e il viso dell'attrice, realizzate attraverso un fotomontaggio			- lesione alla reputazione personale, sociale e professionale dell'attrice -forma utilizzata gravemente ingiuriosa - ampiezza della diffusione on-line dei contenuti diffamatori	<b>Euro 25.000,00</b> -Pubblicazione della sentenza -rimozione dei contenuti diffamatori dai siti internet	
53	Cagliari Sent. 549/2017	<u>2 articoli</u> pubblicati su quotidiano a tiratura nazionale	Deviazionismo giudiziario grave	Opinionista	Magistrato molto noto	- articoli pubblicati a una settimana di distanza su tematiche simili	<b>Euro 25.000,00</b>	

54	Roma n. 39860/2010 R.g.	1 inchiesta apparsa sulla rivista settimanale "Left avvenimenti"	L'articolo, costruito come dizionario del malaffare di cui l'attore costituisce una delle voci, induce il lettore a costruire un infondato accostamento tra la sua persona e le attività illecite di corruzione in esso descritte		Avvocato dello Stato, ex responsabile legislativo della Protezione Civile	- lesione alla reputazione sotto il profilo personale, professionale e del ruolo pubblico ricoperto dall'attore	<b>Euro 25.000,00</b>	
55	Roma n. 20375/2010 R.g.	1 articolo apparso sul settimanale "L'espresso"	L'articolo, costruito come dizionario del malaffare di cui l'attore costituisce una delle voci, induce il lettore a costruire un infondato accostamento tra la sua persona e soggetti indagati per operazioni illecite.		noto politico	-pregiudizio alla reputazione sotto il profilo personale e professionale, -autorevolezza e ampia diffusione del periodico su cui sono stati pubblicati i contenuti diffamatori	<b>Euro 25.000,00</b>	
56	Asti Sent. 16/11/2015	1 articolo pubblicato su "Il Fatto Quotidiano"	In un articolo relativo alla nuova apertura di un punto vendita "***" a Milano, si riferiva la notizia inveritiera di una condanna penale per rapina emessa decenni prima a carico del padre del proprietario della catena di negozi. Mancato rispetto della verità dei fatti, mancata pertinenza dell'informazione.		Figlia di **, padre del proprietario della nota catena di negozi alimentari "Eataly"	- mancata rettifica nonostante l'istanza effettuata da parte attrice - notevole evidenza dell'articolo (pubblicato quasi su tutta la pagina con titolo e occhielli per attrarre l'attenzione dei lettori) - fatto inveritiero e gravemente impreciso, lesivo della memoria di una persona defunta	<b>Euro 25.000,00</b>	
57	Milano n. 55184 R.G.	<u>Trasmissione televisiva</u> in diretta in prima serata su Rai Uno	Utilizzo di termini spregiati e lesivi della reputazione personale e professionale: il convenuto è definito " <i>deficiente che scrive idiozie sul **</i> "	Nota cantante e artista italiano	Nota giornalista, critico televisivo e professore universitario		<b>Euro 30.000,00</b>	
58	Roma	<u>2 articoli</u> pubblicati	L'articolo accosta l'assunzione		Dirigente società	- gravità dei fatti	<b>Euro 30.000,00</b>	

	n. 38815/2014 R.G.	sul quotidiano “Il Messaggero”	dell’attore e la sua nomina come dirigente ad assunzioni illecite relativamente alle quali erano in corso indagini. Carenza del requisito della verità dei fatti.		operante nel ramo dei trasporti pubblici	attribuiti all’attore - elemento soggettivo colposo (particolare gravità della colpa frutto della mancanza di un diligente lavoro di ricerca sui fatti)	<b>(15.000,00 per ciascun articolo)</b> pubblicazione della sentenza	
<b>59</b>	<b>Roma</b> n. 17528/2011 R.G.	<u>1 intervista</u> pubblicata sul periodico on-line “Panorama.it”	Nel corso dell’intervista il convenuto riferiva di asserite pressioni dell’attore per inibire la pubblicazione imminente di un suo libro e alludeva ad una sorta di vantaggio economico personale indebitamente perseguito dall’attore attraverso la propria attività di pubblico ministro	Avvocato e politico	ex magistrato e noto politico		<b>Euro 30.000,00</b>	
<b>60</b>	<b>Milano</b> n. 60969/2013 R.G.	<u>Comunicato stampa</u> inviato a numerosi agenzie stampa e quotidiani; 1 intervista televisiva	L’attore è colpito sul piano personale “ <i>uomo senza dignità</i> ” e sul piano professionale, ove viene accusato di nepotismo e di avere utilizzato il suo potere per interessi personali.	imprenditore molto noto	Noto banchiere	-utilizzo di espressioni denigratorie e dequalificanti - intensità elemento psicologico	<b>Euro 30.000,00</b> Pubblicazione della sentenza	-
<b>61</b>	<b>Milano</b> n. 60677/2009 R.G.	<u>1 articolo</u> pubblicato sul quotidiano “Il Giornale”	Espressioni gratuitamente lesive e aggressive: accostamento dell’associazione sindacale alle Brigate Rosse		Associazione sindacale e relativo segretario	- ruolo istituzionale dell’associazione (deputata alla tutela dei diritti dei lavoratori) - intensità elemento soggettivo - rilievo della notizia nella pubblicazione (richiamo in prima pagina)	<b>Euro 30.000,00</b>	<b>Euro 5.000,00</b>
<b>62</b>	<b>Milano</b> n. 89646/2012	<u>Servizio televisivo</u> trasmissione “Report” su Rai 3	Viene richiamata l’inchiesta sulla massoneria deviata nella quale era stato coinvolto		Dottore commercialista	-	<b>Euro 30.000,00</b>	-

	R.G.		l'attore, alterando taluni elementi fattuali e non dando conto della intervenuta archiviazione nei suoi confronti					
63	Milano n. 67819/2013	<u>Libro</u>	Era attribuita al magistrato, esponente dell'ala della magistratura più conflittuale con il mondo politico, la volontà di ritardare il deposito di un'ordinanza cautelare per scopi politico-ideologici estranei alla sua funzione. Falsità della notizia	noto giornalista	Magistrato	- gravità delle offese sul piano professionale e istituzionale	<b>Euro 30.000,00</b> (pubblicazione sentenza)	<b>5.000,00</b>
64	Milano n. 87260/2013 R.G.	<u>1 articolo</u> pubblicato sul quotidiano "Il Giornale"	Si pone l'accento sull'asserita inutilità di due interventi chirurgici effettuati dall'attore, il cui operato viene indebitamente accostato a "precedenti" come quello della Clinica **		primario chirurgia toracica	- gravità dell'accusa - in senso attenuante la precisazione che la vicenda fosse al vaglio della procura	<b>Euro 30.000,00</b>	
65	Roma n. 70064/2010 R.g.	Due puntate della trasmissione televisiva "Striscia la notizia" in onda sull'emittente Canale 5	Era suggerita la tesi che l'attrice, nota giornalista italiana impegnata nel femminismo, fosse una persona incoerente ed ipocrita. Utilizzo di espressioni fortemente denigratorie della personalità della giornalista		nota giornalista	- Pregiudizio alla reputazione sul piano personale e professionale	<b>Euro 30.000,00</b>	
66	Asti Sent. 17/9/2016	Contenuti pubblicati dal convenuto sul blog proprio blog internet	il convenuto ha mosso accuse pesanti, con linguaggio a volte greve e sconveniente verso l'attrice, la sua produzione artistica e professionale, la sua vita privata ed i suoi affetti.		Artista e blogger	- utilizzo di espressioni ingiuriose - intensità dell'elemento psicologico - diffusione delle notizie a mezzo internet	<b>Euro 30.000</b> Pubblicazione della sentenza	
67	Milano	<u>4 articoli</u>	Gli attori, commissari straordinari di un noto gruppo		Commissari straordinari gruppo	- ripercussioni sull'attività	<b>Euro 30.000,00</b>	

			industriale, erano falsamente accusati di aver fatto scelte imprenditoriali che avevano danneggiato il gruppo		**	professionale degli attori - gravità delle accuse mosse agli attori		
<b>68</b>	<b>Bologna</b> n. 7621/2015 R.G.	Oggetto della domanda di parte attrice: <u>1 intervista</u> rilasciata dal convenuto in occasione del ** Global Summit svoltosi a Milano nel 2014; oggetto della domanda riconvenzionale: <u>inchiesta televisiva</u> ad opera dell'attrice trasmessa in onda televisiva durante la trasmissione "Report"	Nell'intervista rilasciata dal convenuto la giornalista veniva apostrofata come una "stupidita", e le sue profezie una "dimostrazione della stupidità umana", lesione della reputazione sotto il profilo personale e professionale; nell'inchiesta televisiva oggetto della domanda riconvenzionale del convenuto, l'azienda ** veniva descritta quale azienda italiana dell'alta moda che persegue la massimizzazione dei già elevati profitti con metodi spregiudicati.	Amministratore delegato di una nota azienda italiana di alta moda	nota giornalista		<b>Euro 30.000,00</b> a favore dell'attrice, <b>euro 30.000,00</b> in via riconvenzionale a favore del convenuto  Pubblicazione della sentenza	

#### 4 **QUANTUM LIQUIDATO: DA EURO 31.000,00 A EURO 50.000,00**

<b>69</b>	<b>Roma</b> Sent. 25/8/2015	dichiarazioni rese dal convenuto nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente "Telecineforum", successivamente diffusa in internet sul portale "Youtube"	L'attore veniva apostrofato con epiteti ingiuriosi e definito " <i>corrotto, ladro e persona pericolosa</i> "		Ex magistrato e noto politico,	- utilizzo di espressioni denigratorie - gravità dell'offesa perpetrata	<b>Euro 35.000,00</b>	
<b>70</b>	<b>Roma</b> n. 50077/2012	Dichiarazioni rese dal convenuto nel corso della trasmissione "Domenica 5" in onda sull'emittente "canale 5"	Il convenuto riferiva la notizia inveritiera per cui l'attore avrebbe incassato e tenuto per suo conto settanta milioni di euro pervenuti al partito a titolo di rimborsi elettorali	noto opinionista e critico d'arte	ex magistrato e noto politico	- elevata audience della trasmissione - gravità dell'elemento soggettivo	<b>Euro 35.000,00</b>	

						- modesta lunghezza della frase nel più ampio intervento del convenuto - caratteristica della trasmissione, non di informazione ma di dibattito politico		
71	Milano n. 52033/2012	<u>1 articolo</u> pubblicato sul "Sole 24 ore"	Si insinuava la presenza di rapporti poco chiari tra l'advisor e la santa sede; si alludeva falsamente al coinvolgimento dell'attore tra i destinatari di una condanna penale a carico dei vertici della società per omesso pagamento IVA		Advisor finanziario e consulente di investimento, in proprio e quale rappresentante della società di cui è A.d.	Ampio spazio alla descrizione dell'attore nell'ambito dell'articolo diffamatorio	<b>40.000,00</b>	-
72	Roma n. 30745/2010	<u>1 articolo</u> pubblicato sul quotidiano "Libero"	L'articolo, dal titolo "Papponi in toga" insinuava che i magistrati facessero pressioni sul governo per ottenere incrementi dei loro emonumenti		7 membri del CSM all'epoca della pubblicazione dell'articolo	- gravità del pregiudizio e del discredito sotto il profilo personale, professionale e istituzionale,	<b>Euro 40.000 (20.000,00 per ciascun attore)</b>	<b>10.000,00</b>
73	Milano n. 52759/2013	Libro e relativa attività promozionale (interviste e apparizioni televisive)	Si accusava falsamente l'attrice di aver acquistato un immobile da un ente pubblico a prezzo di favore sfruttando la notorietà del marito, stimato giudice costituzionale;	noto giornalista	Giudice costituzionale e moglie	-significativa intensità dell'elemento soggettivo	<b>Euro 50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
74	Roma n. 50039/2013 R.G.	Servizio televisivo trasmesso nel corso di un telegiornale su Rai1 e successivamente disponibile in streaming	Il servizio aveva ad oggetto il sequestro di alcuni esercizi commerciali sul litorale, riferiva la notizia inveritiera che il provvedimento fosse dovuto a presunte attività connesse alla criminalità		5 gestori di punti di ristoro sul litorale di ** e un consorzio locale		<b>Euro 50.000,00</b>	

			organizzata. Mancato requisito della verità dei fatti, atteso che il sequestro era avvenuto a seguito di contestazioni di abusivismo edilizio					
75	<b>Brescia</b> Sent. 2937/2016	2 trasmissioni televisive (Rai 1 seconda serata e Rai 3 prima serata)	Deviazionismo giudiziario grave	Politico molto noto	Magistrato noto		<b>Euro 50.000,00</b>	
76	<b>Milano</b> n. 16121/2013 R.G.	Dichiarazioni rilasciate all'agenzia Ansa e al Corriere della Sera	Al Comune è ingiustamente addebitata malafede e incompetenza nella gestione del patrimonio artistico di cui è depositario	Critico d'arte	Comune di **	- capacità diffusiva delle informazioni propagate tramite agenzia Ansa - gravità dell'offesa	<b>Euro 50.000,00</b> Pubblicazione della sentenza	
77	<b>Roma</b> n. 34501/2012	Dichiarazioni rilasciate dal convenuto nel corso della <u>trasmissione radiofonica</u> "La Zanzara" su Radio 24	Il convenuto accusava esplicitamente l'attore di essersi appropriato del finanziamento pubblico diretto al suo partito, che avrebbe successivamente diviso tra "sé sua moglie e la sua fidanzata" e accusava l'attore di una relazione sentimentale con la collega di partito che per tale ragione avrebbe "piazzato" in Parlamento	noto opinionista	2 attori, uno ex magistrato e noto politico e l'altra politico	- autorevolezza del convenuto - ruolo professionale e istituzionale degli attori - gravità dell'offesa - diffusione dei contenuti diffamatori (ancora reperibili su internet)	<b>Euro 50.000,00</b> <b>(25.000,00 per ciascun attore)</b>	
78	<b>Milano</b> Sent. 15/2/2017	1 intervista/articolo pubblicato sul quotidiano "La Repubblica"	veniva attribuita all'attore la responsabilità di avere trasmesso a Sonia Faccio l'epatite B. carenza dei requisiti di interesse pubblico e verità		noto rapper	- gravità della condotta imputata al diffamato - offesa sotto il profilo personale e professionale	<b>Euro 50.000,00</b> Pubblicazione della sentenza	<b>5.000,00</b>
79	<b>Roma</b> n. 62490/2010	<u>12 articoli</u> pubblicati su vari quotidiani: "Il Mattino", "Il Denaro",	Gli articoli riferivano il fatto inveritiero del coinvolgimento della società ** immobiliare in		noto imprenditore, la di lui moglie, due figli e la nuora	- elemento soggettivo colposo	<b>Euro 50.000,00</b>	<b>1.500,00 - 3.000,00 e 4.500,00</b>

	R.g.	“Roma”, “cronache di Napoli”, “Liberazione” e “Il tempo”.	un’inchiesta relativa alla cattiva gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli. (coinvolta nelle indagini era invece la diversa società ** Gestioni). Falsità della notizia, attestante l’assenza di un diligente lavoro di ricerca.		(fondatrice del Gruppo **)	- qualità della parte lesa - limitata evidenza della notizia nei quotidiani in cui era riportata		(condanna differenziata dei giornalisti convenuti a seconda del numero di articoli diffamatori ad essi riferibili)
<b>80</b>	<b>Roma</b> n. 50133/2012	4 articoli pubblicati sul quotidiano “La Repubblica”	Nell’articolo veniva riportata la notizia falsa di un vertice segreto e esclusivo delle altre organizzazioni sindacali tra il Segretario generale del sindacato e l’allora Presidente del Consiglio		Organizzazione sindacale e Segretario generale del sindacato	- risalto dato alla notizia, collocata in prima pagina - diffusione del quotidiano - eco della notizia - mancata rettifica	<b>Euro 50.000,00</b> (Euro 25.000,00 per ciascun attore)	<b>10.000,00</b> (Euro 5.000,00 per ciascun attore)
<b>81</b>	<b>Milano</b> Sent. 8899/2015	1 articolo su settimanale a tiratura nazionale	Deviazionismo giudiziario grave	Opinionista molto noto	2 magistrati noti		<b>Euro 50.000,00</b> <b>(25.000,00 per ciascun attore)</b>	

5 **QUANTUM LIQUIDATO: DA EURO 51.000,00 A EURO 100.000,00**

<b>82</b>	<b>Milano</b> Sent. 30 marzo 2017	Campagna mediatica di <u>25 articoli</u> pubblicati sul quotidiano “Libero”	Deviazionismo giudiziario. Gli articoli dipingevano la figura dell’attore, contrariamente al vero, come un giudice di legittimità inosservante del supremo dovere di imparzialità, animato da riprovevole volontà di infliggere una condanna in assenza di prove ed al solo scopo di dare sfogo ad una malevola inclinazione personale nei confronti dell’imputato, inosservante delle regole ordinamentali e processuali.		Magistrato della Corte di Cassazione	-intensità elemento soggettivo doloso - particolare gravità dei fatti falsamente attribuiti all’attore, costituenti condotte di potenziale rilievo penale e disciplinare - rilievo delle notizie	<b>Euro 60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
-----------	---	---	--	--	--------------------------------------	--	-----------------------	------------------

						diffamatorie all'interno degli articoli - offesa sul piano personale, professionale e istituzionale		
<b>83</b>	<b>Brescia</b> Sent 10/2/2016	3 articoli, 2 pubblicati sul quotidiano "Il Corriere della Sera", il terzo sul fatto quotidiano	Gravi accuse di deviazionismo giudiziario: si accusano i giudici di parzialità nell'esercizio di funzioni giudicanti, della presenza di un'ostilità antropologica e politica nei confronti dell'imputato (noto politico), di assenza di integrità nella vita privata, di condotte costituenti reato oltre che illecito disciplinare.	Noto e autorevole giornalista italiano	Presidente e giudice a latere del Tribunale di **	- pregiudizio alla reputazione sotto il profilo personale, professionale e istituzionale - reiterazione della notizia - diffusione della notizia avente oggetto fatti di elevata gravità	<b>Euro 50.000,00</b> (per le due pubblicazioni sul "Corriere della Sera") oltre ad <b>euro 10.000,00</b> per la pubblicazione sul Fatto quotidiano - pubblicazione della sentenza - cancellazione contenuti diffamatori dal sito web del giornale	<b>10.000,00</b>
<b>84</b>	<b>Milano</b> n. 47717/2012	<u>5 articoli</u> pubblicati su "La Repubblica" nelle pagine relative alla cronaca milanese	La Casa di riposo era descritta come una struttura sporca e degradata; si insinuava che vi fosse una gestione opaca, sprezzante, fatta di scelte date da favoritismi e personalismi		2 enti, Casa di riposo **, Fondazione ** e il loro presidente	-intensità elemento psicologico - eco suscitata dalle notizie	<b>Euro 30.000,00</b> per il presidente, <b>Euro 40.000,00</b> per gli enti  Pubblicazione della sentenza	<b>10.000,00</b>
<b>85</b>	<b>Milano</b> n.	<u>Opera cinematografica</u> "Il	Viene rappresentato un colloquio tra il commissario e il PM (attore)	-	Pubblico ministero	- lesione della reputazione sotto	<b>Euro 70.000,00</b>	

	59980/2013 R.G.	Mostro di Firenze” (ultimi minuti dell’ultima puntata della serie, articolata in 6 episodi)	in cui falsamente si insinua il dubbio che alcune prove raccolte nel corso delle indagini siano sparite o non siano state conosciute dal PM e che le indagini potessero essere state inquinate/manovrate da terzi non identificati			il profilo professionale e istituzionale - elemento soggettivo del dolo -utilizzo della c.d maschera scenica, con attori molto somiglianti alla persona reale - ampia diffusione del film	Pubblicazione sentenza	
<b>86</b>	<b>Brescia</b> Sent. n. 3553/2016	<u>6 articoli</u> pubblicati su quotidiano a tiratura nazionale	Deviazionismo giudiziario grave	Diversi giornalisti, alcuni molto noti	Magistrato noto	Gli articoli erano pubblicati nell’arco di tre anni ma trattavano lo stesso tema	<b>Euro 75.000,00</b>	
<b>87</b>	<b>Roma</b> n. 17006/2015	<u>1 articolo</u> pubblicato sul quotidiano “Il Giornale” e sulla relativa pagina web	L’articolo contiene la critica del convenuto alla sentenza di condanna per diffamazione pronunciata nei suoi confronti, definendo la decisione “delinquenziale” e “un’infamia” e accusando i giudici di aver “abusato” del loro potere	Noto giornalista	2 magistrati, giudici di cassazione	- utilizzo di espressioni fortemente denigratorie - qualifica e ruolo istituzionale degli attori - gravità delle offese perpetrate	<b>Euro 80.000,00 (euro 40.000,00 per ciascun attore)</b>  cancellazione dell’articolo dal sito web	<b>10.000,00 per ciascun attore</b>
<b>88</b>	<b>Milano</b> n. 81070/2013 R.g.	<u>1 articolo</u> pubblicato sul quotidiano “Il Giornale”	Insinuato collegamento tra gli attori ed esponenti della criminalità organizzata campana		Imprenditore Enrico Bocci e due figlie	- gravità delle offese integranti ipotesi di gravi reati - intensità dell’elemento psicologico - l’attore viene indenticato nominalmente mentre le figlie no	<b>Euro 60.000,00 per l’attore Bocci ed euro 40.000,00 per ciascuna delle figlie</b> Pubblicazione sentenza	<b>10.000,00 per l’attore Bocci e euro 6.000,00 per le figlie</b>

<b>89</b>	<b>Monza</b> Sentenza 28.4.2016	Due articoli, comparsi sul settimanale “***” e sulla relativa pagina online	Coinvolgimento in affari dell’attore con una società legata alla camorra. Mancato rispetto dei requisiti della verità dei fatti e della completezza dell’informazione.		Ex presidente di Confindustria, imprenditore, cavaliere del Lavoro, personaggio noto nell’ambiente locale di riferimento	- l’ampia diffusione della notizia diffamatoria è stata in parte cagionata dal contegno successivo dell’attore -gravità dell’offesa sotto il profilo personale e professionale	<b>Euro</b> <b>100.000,00</b> Pubblicazione della sentenza	<b>30.000,00</b>
-----------	---------------------------------------	---	---	--	--	--	---	------------------

6